



Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe  
Groupe d'Oncologie Pédiatrique Suisse  
Gruppo d'Oncologia Pediatrica Svizzera  
Swiss Paediatric Oncology Group

# STATUTO

Approvato il 13.09.1991  
Modifica approvata il 18.09.1996  
Addendum approvato il 24.11.2005  
Addendum approvato il 23.11.2006  
Revisionato e approvato il 24.01.2009  
Revisionato e approvato il 30.09.2010  
Revisionato e approvato il 24.04.2014  
Revisionato e approvato il 06.04.2017  
Revisionato e approvato il 21.11.2019  
Revisionato e approvato il 24.11.2022  
Revisionato e approvato il 04.09.2025



	Articolo
<b>I. Nome, sede e finalità</b>	
1. Nome	1
2. Sede	2
3. Scopo e mezzi	3
<b>II. Adesione</b>	
1. Soci	4
2. Ammissione, dimissioni ed esclusione	5
3. Obblighi	6
<b>III. Organizzazione</b>	
1. Organi	7
2. Assemblea dei soci	
a) Composizione	8
b) Competenze	9
c) Convocazione	10
d) Deliberazioni	11
3. Consiglio direttivo	
a) Composizione	12
b) Durata del mandato	13
c) Competenze	14
d) Convocazione	15
e) Deliberazioni	16
4. Ufficio di revisione	17
5. Ufficio amministrativo (Centro di coordinamento SPOG)	18
6. Commissione di governance del protocollo	19
7. Comitato scientifico	20
8. Comitato consultivo di pazienti	21
9. Altri organi specializzati	22
<b>IV. Gestione; Finanze</b>	
1. Diritto di firma	23
2. Anno d'esercizio	24
3. Finanze	
a) Entrate	25
b) Utilizzo dei fondi	26
4. Responsabilità	27
<b>V. Disposizioni finali</b>	
1. Modifiche dello statuto	28
2. Scioglimento dell'associazione	29
3. Entrata in vigore	30





- Universitäts-Kinderspital Zürich, Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, rappresentato dal Dipartimento di oncologia/ematologia/immunologia/trapianto di cellule staminali/terapia genica somatica, Ospedale pediatrico universitario, Zurigo

I soci dell'associazione sono enti, fondazioni o istituti di diritto privato o pubblico.

I soci sono rappresentati dalla rispettiva direzione del reparto di oncologia ed ematologia pediatrica.

Qualora i direttori del reparto non possano partecipare all'Assemblea dei soci, possono farsi rappresentare in primo luogo dalle loro sostitute/i loro sostituti ufficiali, a condizione che questi dispongano dei necessari poteri decisionali.

#### Art. 5

### 2. Ammissione, dimissioni ed esclusione

L'Assemblea dei soci decide in merito alle domande di ammissione con maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

L'adesione cessa per dimissioni o esclusione. Le dimissioni avvengono mediante dichiarazione scritta, rispettando un termine di sei mesi prima della fine dell'anno associativo.

L'esclusione di un socio da parte dell'Assemblea dei soci richiede la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.

#### Art. 6

### 3. Obblighi

I soci sono tenuti a sostenere gli obiettivi dell'associazione. In particolare, sono tenuti a

- a) partecipare a studi clinici e progetti di ricerca nazionali e internazionali e reclutare pazienti, con lo SPOG in veste di promotore dello studio o di rappresentante di un promotore internazionale dello studio;
- b) adempiere in generale i propri obblighi in conformità ai contratti di collaborazione tra l'associazione e i suoi soci;
- c) partecipare alle assemblee dei soci.





- b) approvare il bilancio preventivo, il rapporto annuale, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione, nonché approvare il discarico del Consiglio direttivo e dell'ufficio di revisione;
- c) eleggere la presidente/il presidente, la vicepresidente/il vicepresidente, la presidente/il presidente uscente e gli altri membri del Consiglio direttivo, nonché l'ufficio di revisione; o revocarne la nomina per giusta causa;
- d) ammettere ed escludere soci;
- e) deliberare sulle proposte del Consiglio direttivo e dei soci;
- f) revisionare lo statuto, sciogliere l'associazione;
- g) approvare i verbali dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 10

##### c) Convocazione

Le assemblee ordinarie dei soci sono convocate due volte all'anno e presiedute dalla/dal presidente o dalla/dal vicepresidente. In linea di principio, la partecipazione per i soci è obbligatoria. La data delle assemblee ordinarie dei soci è comunicata ai soci al più tardi 2 mesi prima dell'assemblea. Le proposte dei soci devono essere presentate al presidente/alla presidente all'attenzione del Consiglio direttivo e dell'ufficio amministrativo al più tardi 1 mese prima dell'Assemblea dei soci. L'ordine del giorno e gli allegati rilevanti per le delibere devono essere inviati ai soci 2 settimane prima dell'Assemblea dei soci.

In caso di necessità, un'assemblea straordinaria dei soci può essere disposta dal Consiglio direttivo. Deve essere convocata se almeno 1/5 dei soci dell'associazione lo richiede per iscritto (possibile per e-mail), indicando gli oggetti da trattare all'attenzione della/del presidente e della direttrice/del direttore.

#### Art. 11

##### d) Deliberazione

L'Assemblea dei soci è in grado di deliberare non appena sono presenti i due terzi degli aventi diritto di voto. L'assemblea può svolgersi in presenza, in modalità virtuale o ibrida.

L'Assemblea dei soci è in grado di deliberare solo sui punti all'ordine del giorno che sono indicati nell'ordine del giorno inviato con l'invito. Durante l'assemblea, i soci possono presentare proposte aggiuntive in merito a un punto all'ordine del giorno, che possono essere messe al voto. L'Assemblea dei soci può consultarsi su nuove proposte che non sono all'ordine del giorno, ma non può deliberare validamente.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono essere messe a verbale.

Le elezioni e le votazioni si svolgono nel modo seguente:

- a) Per alzata di mano, a meno che almeno 3 aventi diritto al voto non richiedano un voto segreto. In sede di deliberazione decide la maggioranza assoluta dei voti presenti; sono fatti salvi l'art. 5, cpv. 3, l'art. 28 e l'art. 29.

Per le delibere relative all'articolo 9, lettere a), b), c) e f), non è ammessa l'astensione dei soci presenti.

- b) Anche per le elezioni vale la maggioranza assoluta dei voti presenti. Se al primo scrutinio nessuna persona ottiene la maggioranza assoluta, la votazione si ripete. Se al primo turno elettorale si sono presentate più di



due persone, al turno successivo sono ammesse soltanto le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità nella fase preliminare, si effettua una votazione supplementare tra le persone che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, in modo che alla votazione definitiva partecipino all'ultimo solo due persone. Se nell'ultimo turno elettorale nessuna delle due persone raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi dalle persone presenti, si procede con l'estrazione a sorte.

- c) Solo in casi eccezionali le decisioni sono prese per via circolare, compreso il voto per e-mail. Sono valide solo se tutti i soci votano all'unanimità e se nessuno degli aventi diritto al voto richiede una consultazione e una deliberazione orali nell'ambito di un'assemblea in presenza, virtuale o ibrida. La votazione o la richiesta di una consultazione e una deliberazione orale devono svolgersi entro due settimane.

### 3. Consiglio direttivo

#### Art. 12

- a) Composizione: Il Consiglio direttivo è composto dalla/dal presidente, dalla/dal vicepresidente nonché da 2 a 4 membri.

Oltre ai suddetti membri del Consiglio direttivo, in caso di nuova elezione della/del presidente, la/il presidente uscente può essere eletta/o, su proposta del Consiglio direttivo, come ex presidente senza diritto di voto.

Tutti i membri del Consiglio direttivo devono essere specializzati in oncologia/ematologia pediatrica e durante il loro mandato devono esercitare una professione clinica presso un'istituzione associata allo SPOG che impegni almeno il 60% della loro attività.

#### Art. 13

- b) Durata del mandato

I membri del Consiglio direttivo sono eletti con un mandato di 3 anni. La presidente/il presidente, la vicepresidente/il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti al massimo due volte e il loro mandato può durare sostanzialmente al massimo 9 anni.

Se una persona del Consiglio direttivo passa alla carica di presidente o di vicepresidente, oppure se la vicepresidente o il vicepresidente passa alla presidenza, la durata massima del mandato è di 12 anni, se il passaggio avviene dopo 3 o 6 anni.

Non è possibile passare dalla presidenza o dalla vicepresidenza alla carica di semplice membro del Consiglio direttivo. La/il presidente e la/il vicepresidente faranno del loro meglio per mantenere un avvicendamento tale che al più tardi dopo 6 anni la/il vicepresidente sia in grado di assumere la presidenza e venga eletta/o una nuova/un nuovo vicepresidente.

La presidente/il presidente uscente non può essere rieletta/o e ha un mandato ridotto di 1 anno, che non rientra nel limite della durata dei mandati di cui sopra.

#### Art. 14

- c) Competenze

Il Consiglio direttivo ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) esercitare l'alta vigilanza sull'ufficio amministrativo (Centro di coordinamento SPOG) e sull'attuazione del programma di ricerca conformemente alle direttive strategiche;
- b) tutelare gli interessi dell'associazione in organismi subordinati e superiori, nonché nei confronti delle istanze incaricate della promozione della ricerca;



curare i rapporti con altre organizzazioni, nazionali ed estere, aventi finalità identiche o analoghe;

- c) preparare e convocare l'Assemblea dei soci; presentare proposte relative agli affari oggetto di delibera;
- d) eleggere la direttrice/il direttore;
- e) controllare o gestire gli affari correnti;
- f) istituire o sciogliere commissioni permanenti o temporanee, il che comprende anche elegerne o nominarne i membri.

Il Consiglio direttivo emana i regolamenti necessari a tali scopi. Se il loro contenuto rientra nella sfera di competenza dell'Assemblea dei soci, i regolamenti devono essere obbligatoriamente approvati dall'Assemblea dei soci.

#### Art. 15

- d) Convocazione Il Consiglio direttivo si riunisce almeno prima di ogni Assemblea dei soci e in caso di necessità. La riunione è convocata dalla/dal presidente.

#### Art. 16

- e) Deliberazione Il Consiglio direttivo è in grado di deliberare se, su convocazione scritta, sono presenti a una riunione almeno 2/3 dei membri. Ogni membro del Consiglio direttivo ha un voto.  
In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta alla/al presidente. Le riunioni devono essere messe a verbale; per le decisioni più importanti deve essere riportato lo svolgimento della discussione che ha condotto a tali decisioni.

Per la delibera si applica per analogia l'art. 11.

È possibile prendere decisioni tramite circolare in analogia all'art. 11, lettera b, a meno che almeno un membro del Consiglio direttivo non richieda una consultazione e una deliberazione orali.



#### Art. 17

4. Ufficio di revisione L'ufficio di revisione eletto dall'Assemblea dei soci esamina la contabilità dell'associazione e riferisce annualmente all'Assemblea dei soci sulla verifica del conto annuale e richiede il discarico a) del Consiglio direttivo insieme alla direttrice/al direttore e b) dell'ufficio di revisione.

#### Art. 18

5. Ufficio amministrativo (Centro di coordinamento SPOG) Dal punto di vista operativo, l'ufficio amministrativo è subordinato alla direttrice o al direttore, che a sua volta è subordinata/o al Consiglio direttivo.
- L'ufficio amministrativo gestisce tutti gli affari dell'associazione in conformità ai regolamenti in vigore dell'associazione SPOG.
- La direttrice/il direttore prepara le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e le attua.

#### Art. 19

6. Commissione di governance del protocollo La Commissione di governance del protocollo è responsabile della valutazione di nuovi studi clinici e progetti di ricerca in base alla loro rilevanza scientifica, alla metodologia e al grado di innovazione, nonché alla loro fattibilità sotto il profilo finanziario e di altri aspetti rilevanti.

Sottopone all'Assemblea dei soci le proprie proposte e motivazioni riguardo alla partecipazione o alla non partecipazione a nuovi studi clinici e progetti di ricerca per approvazione e votazione. Propone inoltre le coordinatrici e i coordinatori nazionali di studi e le vicecoordinatrici e i vicecoordinatori nazionali di studi da nominare a tal fine.

Il Consiglio direttivo decide in merito all'orientamento e alla composizione della Commissione, ai diritti di voto all'interno della Commissione, alla durata dei mandati nonché alla nomina e alla revoca dei membri.

#### Art. 20

7. Comitato scientifico Fanno parte del Comitato scientifico esperti di comprovata esperienza nei settori specialistici della ricerca oncologica ed ematologica orientata al paziente provenienti dalla Svizzera o dall'estero. Il comitato è composto da almeno 3 membri. I membri sono nominati per designazione dal Consiglio direttivo per una durata di 3 anni. È possibile essere rieletti tre volte, ma al massimo fino a 5 anni dopo il pensionamento. All'atto della nomina e della rielezione occorre prestare particolare attenzione alla competenza e all'indipendenza dei membri da eleggere. I membri del Comitato scientifico dovrebbero, per quanto possibile, svolgere ancora un'attività professionale.

Il Comitato scientifico sostiene l'attuazione dello scopo dell'associazione da un punto di vista scientifico. A tal fine consiglia e sostiene gli organi associativi competenti. Può avviare progetti, effettuare accertamenti, formulare raccomandazioni ed effettuare valutazioni.

Il Comitato scientifico si riunisce regolarmente con il Consiglio direttivo ogni due anni circa per uno scambio di opinioni.

I compiti e il metodo di lavoro del Comitato scientifico sono definiti in un regolamento emanato dal Consiglio direttivo.



#### Art. 21

8. Comitato consultivo di pazienti Del Comitato consultivo di pazienti fanno parte da 3 a 7 ex pazienti e genitori interessati, nonché una persona di collegamento con il Consiglio direttivo dello SPOG e una rappresentante o un rappresentante del Centro di coordinamento SPOG.

Il Consiglio direttivo elegge le ex e gli ex pazienti nonché i genitori interessati per 3 anni; è possibile essere rieletti al massimo 3 volte.

Il dialogo con i membri del Comitato consultivo di pazienti mira ad assicurare che le preziose prospettive e le esigenze specifiche delle pazienti e dei pazienti possano confluire in diverse attività e strutture dello SPOG.

Il Comitato consultivo di pazienti può partecipare all'Assemblea dei soci e alla Commissione di governance del protocollo a titolo consultivo e senza diritto di voto;

può inoltre svolgere funzioni consultive in altri organi e commissioni dello SPOG.

#### Art. 22

7. Altri organi specializzati L'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sono autorizzati a istituire, all'occorrenza, gruppi di lavoro o commissioni permanenti o temporanei per l'espletamento di compiti particolari, oppure, se necessario, ad avvalersi di consulenti esterni (p. es. giuriste/giuristi o esperte/esperti finanziari).

### **IV. Gestione; Finanze**

#### Art. 23

1. Diritto di firma Il diritto di firma risulta dal regolamento delle firme dell'associazione verso l'interno e dall'iscrizione nel registro del commercio verso l'esterno.

#### Art. 24

2. Anno d'esercizio L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.  
3. Finanze

#### Art. 25

- a) Entrate L'associazione copre il proprio fabbisogno di risorse nel modo seguente:
- a) contributi pubblici alla ricerca o contributi degli organismi incaricati della promozione della ricerca;
  - b) donazioni di altre organizzazioni senza scopo di lucro;
  - c) redditi patrimoniali;
  - d) altri redditi.

#### Art. 26

- b) Impiego dei fondi L'impiego dei fondi si basa sul bilancio preventivo connesso al programma di ricerca, in merito al quale l'Assemblea dei soci delibera su richiesta del Consiglio direttivo.

I fondi dell'associazione devono essere utilizzati per:

- a) i contributi di copertura versati ai soci in funzione della loro partecipazione agli studi clinici e ai progetti di ricerca nazionali e internazionali, con lo SPOG in veste di promotore dello studio o di rappresentante di un promotore internazionale dello studio;



- b) le spese dell'ufficio amministrativo (Centro di coordinamento SPOG);
- c) ulteriori oneri connessi al conseguimento degli obiettivi statuari dell'associazione.

Nel quadro delle disposizioni di bilancio, la direttrice/il direttore decide in merito all'impiego dei mezzi.

#### Art. 27

4. Responsabilità      Degli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità (personale) e l'obbligo di versare contributi supplementari a carico dei soci dell'associazione.

I soci dimissionari o espulsi non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

### **V. Disposizioni finali**

#### Art. 28

1. Modifiche dello statuto      Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in merito a una modifica totale o parziale del presente statuto necessitano, per essere valide, di una maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

#### Art. 29

2. Scioglimento dell'associazione      Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso validamente solo da un'Assemblea dei soci straordinaria convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo, con una maggioranza di 2/3 dei soci dell'associazione.

Se dopo la copertura del capitale di terzi rimangono ancora valori patrimoniali, questi vengono devoluti a persone giuridiche di utilità pubblica con scopi analoghi e sede in Svizzera, che sono esonerate da obblighi fiscali.

#### Art. 30

3. Entrata in vigore      Il presente statuto entra in vigore al momento della sua adozione da parte dell'Assemblea dei soci.

\* \* \* \* \*